



Comune di Vigonovo

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46

OGGETTO:

RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DAL COMUNE DI VIGONOVO AL 31.12.2022 AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DI CUI ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti quindici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Martello Luca - Sindaco	Sì
2. Sattin Luisa - Vice Sindaco	Sì
3. Danieletto Andrea - Consigliere	Sì
4. Dorio Sabrina - Consigliere	No
5. Nalin Marco - Consigliere	No
6. Carraro Caterina - Consigliere	Sì
7. Daniele Veronica - Consigliere	Sì
8. Rubin Alberto - Consigliere	Sì
9. Tono Fabio - Consigliere	Sì
10. Mengato Pavanello Roberto - Consigliere	No
11. Fogarin Filippo - Consigliere	Sì
12. Baraldo Elisabetta - Consigliere	Sì
13. Trolese Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor CALLEGARI ENNIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Danieletto Andrea nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione di C.C n. del 37 del 21.09.2017 è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P le amministrazioni effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione;

ACCERTATO che i provvedimenti devono essere adottati entro il 31 dicembre dell'anno successivo e dovranno essere trasmessi alla Corte dei Conti e alla struttura predisposta nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1), le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U., per le seguenti finalità:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

VISTO il D.lgs. n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" ed in particolare l'art. 30, commi 1 e 2, a tenore dei quali:

- i comuni effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- tale ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

ACCERTATO che il Comune di Vigonovo possiede le seguenti partecipazioni dirette che si ritiene di mantenere per i motivi esplicitati nella seguente tabella:

Società	% possesso	Oggetto	Proposta	Motivazione
ACTV S.p.A.	0,142	Gestione della rete idrica e del servizio rifiuti	Mantenere	La società produce servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Vengono pertanto rispettate le condizioni poste dall'art. 4 del TUSP. Risultano assenti le cause di razionalizzazione previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP. Non presenta risultati d'esercizio negativi
VERITAS S.p.A.	0,878490	Gestione del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano	Mantenere	La società produce servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Vengono

				<p>pertanto rispettate le condizioni poste dall'art. 4 del TUSP. Risultano assenti le cause di razionalizzazione previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP. Non presenta risultati d'esercizio negativi</p>
--	--	--	--	--

VISTA la ricognizione effettuata come risultante nell'allegato sub lett. A) alla presente deliberazione;

VISTE le relazioni riguardanti il servizio idrico integrato e il servizio di igiene ambientale – svolte da VERITAS S.p.A. – trasmesse dalle competenti Autorità di Bacino;

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

SI PROPONE

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Vigonovo alla data del 31.12.2022, come da allegato sub A) alla presente deliberazione;
- 3) di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

V.E.R.I.T.A.S. Spa;

AZIENDA DEL CONSORZIO TRASPORTI VENEZIANO (A.C.T.V.) Spa

dando atto che non sarà considerata la revisione delle partecipazioni indirette detenute dal Comune di Vigonovo in quanto:

- Veritas S.p.A. è società in house providing, il cui capitale sociale è detenuto dagli Enti Locali Soci che esercitano congiuntamente il controllo analogo sui servizi svolti, nonché emittente strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati dal 14/11/2014 ed ha assunto quindi in esito a detta emissione lo stato di Eip (ente di interesse pubblico) ai sensi dell'art. 16, comma, D. Lgs 39/2010. Si rileva inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 5, le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, non si applicano alle società quotate come definite dall'art. 2 comma 1 lettera p) del decreto medesimo, tra le quali rientra anche Veritas S.p.A.;
 - Actv Spa non risulta essere controllata dal Comune di Vigonovo secondo le modalità previste dall'art. 2359 del Codice Civile e dall'art. 2, lett. g, del TUSP;
- 4) di prendere atto delle relazioni trasmesse dalle competenti Autorità di Bacino relativamente ai servizi idrico integrato e di igiene ambientale – svolte da VERITAS S.p.A. – che si allegano alla presente deliberazione in ossequio a quanto stabilito dall'art. 30 del D.lgs. 201/2022;

- 5) di demandare alla Giunta Comunale di dare attuazione agli indirizzi deliberati con il presente provvedimento in conformità alla normativa vigente;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
- 7) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.lgs. n. 267/200, vista la scadenza per l'approvazione del presente documento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:

PRESO ATTO dell'allegato parere favorevole, espresso dal funzionario incaricato ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma I, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
PARERE TECNICO	Favorevole	12/12/2023	F.to: ROSTELLATO ALESSANDRO
PARERE CONTABILE	Favorevole	12/12/2023	F.to: ROSTELLATO ALESSANDRO

Sattin relaziona sul punto.

Danieletto fa presente come sia fatto ogni anno.

Trolese si sofferma sulla situazione di Busitalia e della linea specifica inerente al comune.

Danieletto rileva come sia di Padova.

Tenutasi la seguente votazione:

Presenti: n. 10 (dieci)
Favorevoli: n. 7 (sette)
Astenuiti: 3 (Trolese Fogarin Baraldo)
Contrari: nessuno.

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Firmato digitalmente
Danieletto Andrea

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CALLEGARI ENNIO
